DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123,

in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

(*GU n. 101 del 30-4-2008 - Suppl. Ordinario n.108*)

Francesca Larese Filon
Unità Clinico Operativa di Medicina del Lavoro – Università di Trieste

Sistema organizzato di prevenzione

- GLOBALE
- PROGRAMMATO
- INFORMATO
- PARTECIPATO

SALUTE secondo OMS

- **stato di completo benessere fisico, mentale e sociale**
- **non solo assenza di malattia**
- **stato che permette agli individui di svolgere il proprio ruolo sociale**
- **la salute e' sia una risorsa che uno stato**

SALUTE secondo OMS

- **la salute e' una risorsa per la vita quotidiana che va costruita giorno per giorno**
- **salute come "benessere" dal punto di vista**

  oggettivo (stare bene)

  soggettivo (sentirsi bene)

  psicologico e sociale

avere la coscienza di stare bene e di sentirsi bene con se stessi e con gli altri)

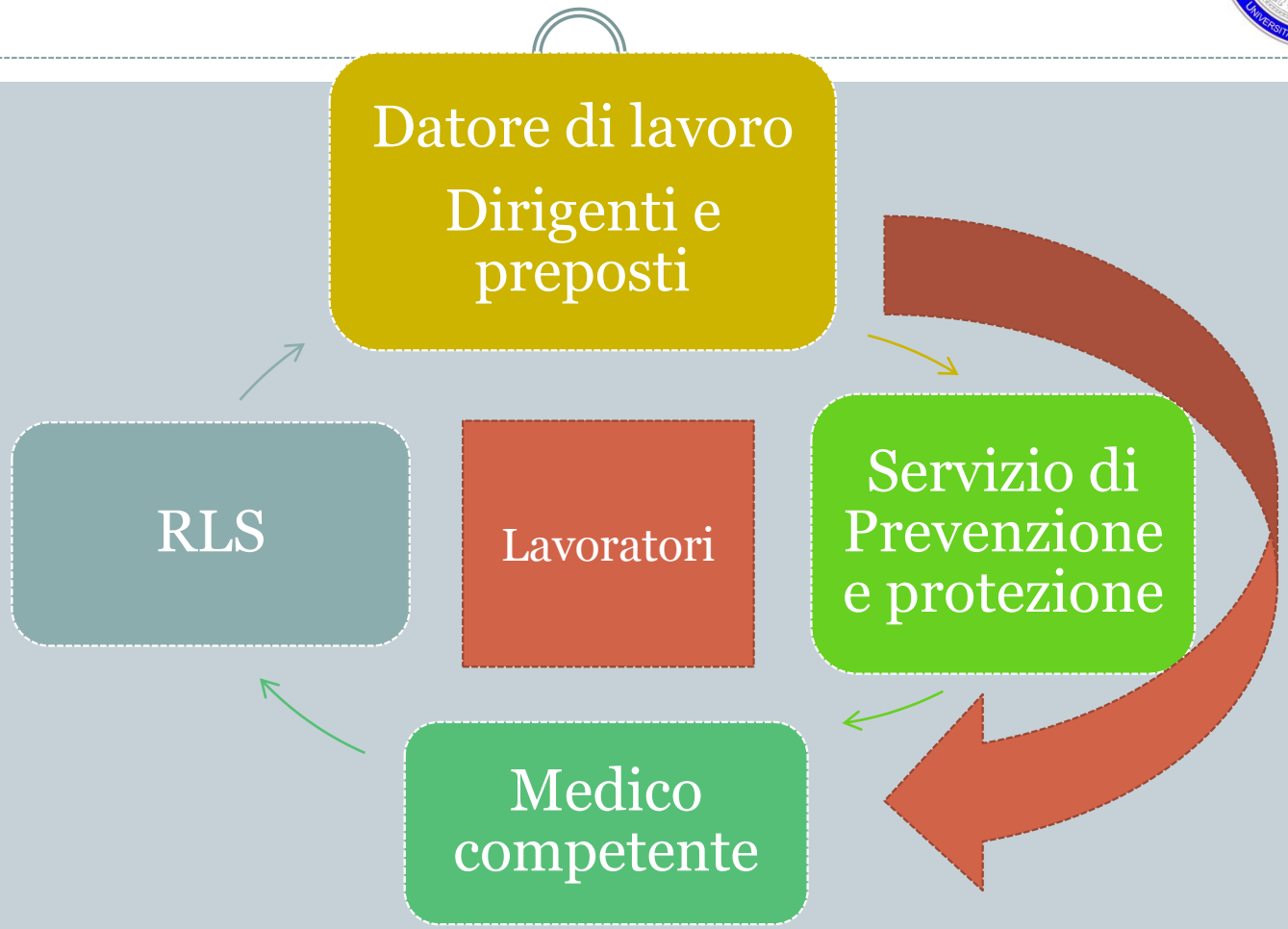
Datore di lavoro
Dirigenti e preposti
Servizio di Prevenzione e protezione
Lavoratori
RLS
Medico competente

Luoghi di lavoro

- I luoghi di lavoro devono essere conformi ai requisiti indicati nell'allegato IV.
- I luoghi di lavoro devono essere strutturati tenendo conto, se del caso, dei lavoratori disabili.
- L'obbligo di cui al comma 2 vige in particolare per le porte, le vie di circolazione, le scale, le docce, i gabinetti ed i posti di lavoro utilizzati ed occupati direttamente da lavoratori disabili.
- La disposizione di cui al comma 2 non si applica ai luoghi di lavoro gia' utilizzati prima del 1° gennaio 1993; in ogni caso devono essere adottate misure idonee a consentire la mobilita' e l'utilizzazione dei servizi sanitari e di igiene personale.
- ....

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- a) la **valutazione di tutti i rischi** per la salute e sicurezza;
- b) la **programmazione della prevenzione**, mirata ad un complesso che integri in modo coerente nella prevenzione le condizioni tecniche produttive dell'azienda nonche' l'influenza dei fattori dell'ambiente e dell'organizzazione del lavoro;
- c) **l'eliminazione dei rischi** e, ove cio' non sia possibile, la loro riduzione al minimo in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico;
- d**) il rispetto dei principi ergonomici** nell'organizzazione del lavoro, nella concezione dei posti di lavoro, nella scelta delle attrezzature e nella definizione dei metodi di lavoro e produzione, in particolare al fine di ridurre gli effetti sulla salute del lavoro monotono e di quello ripetitivo;

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- 2. Le misure relative alla sicurezza, all'igiene ed alla salute durante il lavoro non devono in nessun caso comportare oneri finanziari per i lavoratori.

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- e) la riduzione dei rischi alla fonte;
- f) la sostituzione di cio' che e' pericoloso con cio' che non lo e', o e' meno pericoloso;
- g) la limitazione al minimo del numero dei lavoratori che sono, o che possono essere, esposti al rischio;
- h) l'utilizzo limitato degli agenti chimici, fisici e biologici sui luoghi di lavoro;
- i) la priorita' delle misure di protezione collettiva rispetto alle misure di protezione individuale;

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- l) il controllo sanitario dei lavoratori;
- m) l'allontanamento del lavoratore dall'esposizione al rischio per motivi sanitari inerenti la sua persona e l'adibizione, ove possibile, ad altra mansione;
- n) l'informazione e formazione adeguate per i lavoratori;
- o) l'informazione e formazione adeguate per dirigenti e i preposti;
- p) l'informazione e formazione adeguate per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- q) l'istruzioni adeguate ai lavoratori;

Le misure generali di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro

- r) la partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- s) la partecipazione e consultazione dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- t) la programmazione delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza, anche attraverso l'adozione di codici di condotta e di buone prassi;
- u) le misure di emergenza da attuare in caso di primo soccorso, di lotta antincendio, di evacuazione dei lavoratori e di pericolo grave e immediato;
- v) l'uso di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- z) la regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti, con particolare riguardo ai dispositivi di sicurezza in conformita' alla indicazione dei fabbricanti.